

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1967

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — La contemporanea applicazione di un'imposta analoga, da parte di più Stati, nei confronti del medesimo contribuente ed a carico di una stessa base imponibile, ha rappresentato e rappresenta un grave ostacolo all'espansione economica internazionale e, in particolare, allo sviluppo degli scambi dei beni e dei servizi, nonché del movimento dei capitali e delle persone.

Mezzo efficace per eliminare od attenuare al massimo siffatto ostacolo sono le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, le quali da un lato comportano un vantaggio sostanziale per l'operatore economico e per il beneficiario del reddito in generale, dall'altro impongono a ciascuno degli Stati contraenti reciproche rinunce, totali o parziali, alla loro facoltà di imposizione dei redditi e dei patrimoni.

Come è noto tra l'Italia e la Svezia la materia è regolata dalla Convenzione conclusa

a Stoccolma il 20 dicembre 1956, resa esecutiva con legge 13 marzo 1958, n. 280.

Senonchè, successivamente all'entrata in vigore di detta Convenzione, in Italia veniva istituita la ritenuta alla fonte — a titolo di acconto o di imposta — sugli utili distribuiti dalle società ed in Svezia venivano apportati alcuni ritocchi al sistema dell'imposizione dei redditi e del patrimonio.

Si è reso pertanto necessario integrare la Convenzione del 1956 mediante l'Accordo aggiuntivo concluso a Stoccolma il 7 dicembre 1965 che farà parte integrante della sopramenzionata Convenzione.

Detto Accordo, le cui disposizioni troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1963, reca le seguenti modifiche ed integrazioni alla Convenzione del 20 dicembre 1956:

l'articolo 1, che sostituisce il paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 2 della Convenzione, rende attuale l'elenco delle imposte applicate in ciascuno dei due Stati;

l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 8 della Convenzione, recepisce sostanzialmente le norme regolanti la tassazione dei dividendi, contenute nell'articolo 10 del modello di Convenzione dell'OCSE.

Più precisamente va notato che, in deroga al principio generale della tassazione nel Paese del domicilio del beneficiario, il paragrafo 2 riconosce allo Stato della fonte, dove cioè i dividendi sono distribuiti, il diritto di prelevare una parte di imposta entro i limiti:

a) del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario di tali dividendi è una società — escluse le società di persone — che possiede almeno il 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Il numero 3 dello stesso articolo 8 definisce il termine « dividendi », seguendo il testo elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE.

Il numero 4 prevede che qualora il beneficiario dei dividendi abbia nello Stato della fonte una stabile organizzazione, questo Stato avrà il diritto di applicare in pieno le sue imposte.

Il numero 5 stabilisce che per evitare la doppia imposizione dei dividendi debba seguirsi il criterio cosiddetto della « imputazione », secondo cui lo Stato del domicilio dell'azionista accorderà il credito, imposta ad imposta, di quanto pagato sugli stessi dividendi nel Paese della fonte.

In Italia detto credito sarà accordato qualora il cespite venisse, in futuro, assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, mentre in Svezia i dividendi pagati da una società avente il proprio domicilio fiscale in Italia, ad una società il cui domicilio fiscale è in Svezia, saranno esonerati, in tutto o in parte, dalle imposte svedesi se ciò risulterà compatibile con la legislazione di detto Stato, considerando l'una o l'altra società come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia.

Infine, l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 17 della Convenzione, detta le disposizioni necessarie per evitare le doppie imposizioni dei cespiti, diversi dai dividendi e dagli interessi, fissando il criterio cosiddetto della « esenzione con progressività ».

L'Accordo è integrato da un Protocollo, che definisce il termine « società » agli effetti dell'esatta applicazione della clausola sui dividendi che rappresenta la parte sostanziale dell'Accordo aggiuntivo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO

CHE MODIFICA ED INTEGRA LA CONVENZIONE DEL 20 DICEMBRE 1956 TRA L'ITALIA E LA SVEZIA INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Svezia, firmata a Stoccolma il 20 dicembre 1956 intesa ad evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo a tale Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'Ambasciatore Benedetto CAPOMAZZA DI CAMPOLATTARO

Sua Maestà il Re di Svezia:

il Ministro degli Affari Esteri, S. E. TORSTEN NILSSON

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 1° comma primo dell'articolo 2 della Convenzione del 20 dicembre 1956 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« La presente Convenzione determina i criteri applicabili alle seguenti imposte:

A) Per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sui redditi dei fabbricati,
- 2) l'imposta sui redditi dei terreni,
- 3) l'imposta sui redditi agrari,
- 4) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito,
- 6) l'imposta sulle società,
- 7) l'imposta sulle obbligazioni,
- 8) la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società,
- 9) le imposte sul reddito, in favore delle Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio.

B) Per quanto concerne la Svezia:

- 1) l'imposta statale sui redditi (den statliga inkomstskatten),
- 2) l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongsskatten),
- 3) l'imposta sui redditi non distribuiti (ersättningskatten),
- 4) l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten),
- 5) l'imposta sull'equipaggio delle navi (sjömansskatten),
- 6) l'imposta statale sul patrimonio (den statliga förmögenhetsskatten),
- 7) l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten),
- 8) le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifterna för särskilda förmåner och rättigheter) ».

Articolo 2

L'articolo 8 della Convenzione del 20 dicembre 1956 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« 1° I dividendi pagati da una società che è domiciliata in uno dei due Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in quest'altro Stato.

2° Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la società che corrisponde i dividendi è domiciliata, e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così determinata non può eccedere:

a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi stessi è una società (con esclusione delle società di persone) che dispone direttamente di almeno il 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in ogni altro caso.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono pagati.

3° Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote di miniere, quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la società distributrice ha il suo domicilio fiscale.

4° Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la società che paga i dividendi è domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

5° Al fine di evitare la doppia imposizione per quanto riguarda i dividendi, lo Stato dove il beneficiario è domiciliato imputerà all'imposta afferente a tali dividendi un ammontare uguale alla imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dal presente articolo.

Tuttavia:

A) in Italia, l'imputazione verrà effettuata soltanto nel caso in cui questi dividendi fossero assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile;

B) in Svezia, i dividendi attribuiti da una società che ha il suo domicilio fiscale in Italia, ad una società che ha il suo domicilio fiscale in Svezia, sono esonerati dalle imposte svedesi nella misura e nelle condizioni in cui un tale esonero è compatibile con la legislazione svedese considerando l'una o l'altra società come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia ».

Articolo 3

L'articolo 17 della Convenzione del 20 dicembre 1956 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, uno Stato contraente non può comprendere nella base imponibile delle imposte considerate all'articolo 2 i redditi od il patrimonio la cui tassazione è riservata all'altro Stato contraente per effetto della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta, afferente ai redditi ed al patrimonio la cui tassazione gli è attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'ammontare complessivo dei redditi o del patrimonio imponibili secondo la propria legislazione ».

Articolo 4

Il presente Accordo che farà parte integrante della Convenzione del 20 dicembre 1956 sarà soggetto a ratifica, e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma nel più breve tempo possibile.

Esso entrerà in vigore dalla data di tale scambio e le sue disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal primo gennaio 1963.

IN FEDE DI CHE i suddetti plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 7 dicembre 1965.

Per la Repubblica Italiana:

B. CAPOMAZZA DI CAMPOLATTARO

Per il Regno di Svezia:

TORSTEN NILSSON

PROTOCOLLO

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 dicembre 1956 tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i suddetti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:

Ai fini della citata Convenzione, il termine « società » designa gli enti con personalità giuridica o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.

FATTO a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 7 dicembre 1965.

Per la Repubblica Italiana:

B. CAPOMAZZA DI CAMPOLATTARO

Per il Regno di Svezia:

TORSTEN NILSSON